



COMUNE DI GENOVA

172 0 0 - DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-161 del 21/05/2015

LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PERSONALE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA. MODIFICA AL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 10 in data 21 Maggio 2015.

Su proposta del Sindaco Marco Doria, dell'Assessore alla Partecipate Franco Miceli e dell'Assessore al Personale Isabella Lanzone;

Atteso che :

Ai sensi dell'art 18, comma 2 bis, Decreto Legge, 25 giugno 2008 n.112, come modificato dalla legge di stabilità 147/2013 e ss.mm:

“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello ((...)). Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”;

Ai sensi dell' art.3, comma 5, Decreto Legge, 24 giugno 2014, n. 90: ...".Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 2014, esecutiva, con la quale il Consiglio è intervenuto sul tema, delegando alla Giunta il compito di predisporre e presentare al Consiglio le linee di indirizzo riguardanti le politiche retributive e assunzionali cui devono uniformarsi, comprese le qualifiche dirigenziali, anche nell'ambito della contrattazione di secondo livello, le società che l'Ente partecipa, in misura totale o di controllo, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, in un quadro di complessiva coerenza con le politiche dell'Ente in materia di personale e tenuto conto della diversa classificazione delle aziende ai fini dell'applicazione della norma;

Considerato che:

- attraverso il "Gruppo Comune" il Comune di Genova controlla un sistema di partecipazioni che per dimensione (numero addetti) e struttura è quasi equivalente al Comune stesso;
- la governance del sistema partecipate è divenuto ormai uno dei nodi cruciali per assicurare un presidio dell'equilibrio complessivo al sistema Comune;
- l'interdipendenza tra Ente e sue società si è rafforzata nel tempo, determinando la necessità di un sistema di governo omogeneo ispirato a regole comuni e coerenti con l'afferenza delle società partecipate alla sfera pubblica;

Dall'analisi dei risultati economici delle società emerge un sostanziale peggioramento dei conti aziendali nell'ultimo triennio che si associa ad un crescente grado di dipendenza delle società dalle politiche di bilancio dell'Ente. La stessa legge di stabilità 2014 pone l'accento sull'interdipendenza dei risultati di esercizio degli organismi partecipati con quelli dell'Ente Partecipante, prevedendo, dal 2015, l'obbligo di accantonamento, in percentuali progressive, delle perdite di esercizio delle società partecipate. In questo particolare contesto l'incidenza del costo del personale sul costo della produzione diventa elemento di attenzione capace di condizionare sensibilmente in molti casi, e soprattutto per le aziende operanti nei servizi pubblici "labor intensive", non solo gli equilibri gestionali della società stessa ma anche gli equilibri complessivi del "Gruppo Comune";

Atteso che lo stesso legislatore negli ultimi anni ha tentato più volte di intervenire sul costo del personale delle società partecipate, introducendo una serie di norme finalizzate a contenere un fattore di costo, che a differenza di quanto è avvenuto per l'Ente controllante, ha mantenuto nel tempo una certa dinamicità non sempre coerente con le dinamiche aziendali;

Ritenuto conseguentemente necessario in questo nuovo contesto creare un' unica regia delle politiche del personale del «Gruppo Comune» non solo per valorizzare e ottimizzare le risorse umane impiegate nelle diverse realtà produttive, e garantire, anche attraverso procedure di mobilità interaziendali, il livello occupazionale, ma anche per introdurre, in un sistema economico in perdurante contrazione, nuove opportunità lavorative nel rispetto dei limiti dell'economicità complessiva del sistema;

Riconoscendo il valore del capitale umano quale principale risorsa delle società partecipate, occorre tuttavia affrontare una riflessione di carattere generale sul tema in considerazione del fatto che:

- il personale è il più importante fattore produttivo impiegato nelle aziende;
- per numero e profilo non sempre è rispondente all' effettivo fabbisogno;
- l'età media e tasso di inidoneità sono elevati;
- per alcune società, c'è necessità di turn over e potenziamento;
- nel tempo il fattore di costo ha avuto andamenti a volte indipendenti rispetto ai risultati aziendali, dando luogo a situazioni differenziate e ad una marcata incidenza complessiva sui costi generali di sistema;

Ritenuto pertanto:

- di intervenire in tema di personale delle società partecipate a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, in conformità al dettato del legislatore, con indirizzi di carattere generale, applicabili alla diverse realtà aziendali;
- di definire le specifiche procedure a cui le società controllate devono attenersi per procedere alle assunzioni conformemente a quanto previsto dal Regolamento sui Controlli delle Società Partecipate;

Atteso che, a partire dal mese di marzo 2015, si sono svolti diversi incontri tra Comune e Organizzazioni Sindacali Confederali per un confronto sulle linee di indirizzo del personale delle società partecipate. Ad esito del confronto, in data 4 maggio 2015, è stato sottoscritto un protocollo di intesa, ad oggetto "Mobilità volontaria tra aziende partecipate e incentivazione dei livelli di produttività nell'ambito degli indirizzi sul personale delle società partecipate del Comune di Genova". Nel citato protocollo le parti hanno ritenuto qualificanti e prioritari, rispetto alle predette linee di indirizzo, i seguenti principi:

- **"la mobilità volontaria tra aziende**, quale strumento di contenimento del costo del lavoro del "Gruppo Comune" e al contempo di valorizzazione del capitale umano";
- **"i sistemi incentivanti legati ai risultati aziendali**, quali strumenti motivazionali orientati all'aumento dell'efficienza, della produttività e della redditività aziendale nel riconoscimento dell'apporto dei lavoratori al raggiungimento degli obiettivi dell'azienda."

Considerato, per le motivazioni sopra richiamate, di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale il documento allegato sotto la lettera A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente specifici indirizzi in tema di gestione del personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, per il biennio 2015-2016;

Ritenuto inoltre di sottoporre al Consiglio Comunale modifiche, non sostanziali, al Regolamento sul controllo delle società partecipate del Comune di Genova (Allegato B) per meglio allinearli alle predette linee di indirizzo sul personale, per eliminare alcune disposizioni che nel periodo transitorio hanno generato difficoltà operative e per recepire i nuovi disposti normativi in tema di programmazione degli Enti Locali;

Considerato che tra le disposizioni modificate dal presente provvedimento si collocano, nello specifico, gli artt. 16 e 22, concernenti il Piano Operativo Aziendale (POA), la cui riformulazione si rende necessaria a fronte delle criticità procedurali già evidenziate nella D.G.C. 310/2014 "Approvazione in via sperimentale del Piano Operativo Aziendale 2014/2016" e in coerenza con la

nuova metodologia prevista nelle linee di indirizzo ai fini di assicurare la traduzione operativa degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione da parte della dirigenza delle società partecipate;

Ritenuto pertanto che, alla luce delle difficoltà operative riscontrate, l'esperienza del POA per l'anno 2014, come prefigurata dalle disposizioni regolamentari modificate dal presente provvedimento, debba intendersi esaurita e superata e che, conseguentemente, debba ritenersi non più necessaria l'approvazione da parte della Giunta della rendicontazione degli obiettivi approvati con D.G.C. 310/2014;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

la Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. approvare le linee di indirizzo sulle politiche del personale delle società controllate dal Comune di Genova di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che quanto previsto nell'allegato A venga adottato dalle società con propri provvedimenti entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, qualificando tali contenuti come indirizzi di rilevante interesse per l'azionista ai sensi dell'art. 27 del Regolamento sui controlli delle società partecipate, la cui inosservanza costituisce giusta causa di revoca degli amministratori ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile;
3. di dare atto che le seguenti linee di indirizzo sono vincolanti ai sensi di legge anche per le istituzioni dell'Ente (M.U.M.A.);
4. di approvare le modifiche apportate al Regolamento sui controlli delle società partecipate, (Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dando specifico indirizzo alle società controllate direttamente e indirettamente dal Comune di Genova di variare, se necessario, i propri Statuti e/o Regolamenti interni per dare piena attuazione a quanto in esso contenuto;
5. di dare atto che, alla luce delle difficoltà operative riscontrate, l'esperienza del POA per l'anno 2014, come prefigurata dalle disposizioni regolamentari modificate dal presente provvedimento, debba intendersi esaurita e superata e di disporre, conseguentemente, di non procedere all'approvazione da parte della Giunta della rendicontazione degli obiettivi approvati con D.G.C. 310/2014;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 172 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-161 DEL 21/05/2015

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PERSONALE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA. MODIFICA AL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato A – Linee di indirizzo

Allegato B – Regolamento controlli

Il Dirigente
Dott.ssa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

Linee di indirizzo sulle politiche del personale delle società controllate dal Comune di Genova per il biennio 2015-2016ⁱ

Indice

I Titolo Primo

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Ambito soggettivo

II Titolo secondo - Reclutamento del personale

- Art. 3 Piano del fabbisogno
- Art. 4 Assunzioni a tempo determinato
- Art. 5 Assunzioni a tempo indeterminato

III Titolo terzo - Mobilità del personale

- Art. 6 Mobilità interaziendale

IV Titolo quarto - Contenimento del costo del personale

- Art. 7 Riduzione delle spese del personale
- Art. 8 Incentivi all'esodo
- Art. 9 Contenimento spese per straordinario
- Art. 10 Contenimento dinamica retributiva per il biennio 2015-2016

V Titolo Quinto - Dirigenza

- Art. 11 Tetto retributivo del Direttore Generale
- Art. 12 Altre figure dirigenziali
- Art. 13 Retribuzione incentivante

VI Titolo Sesto Disposizioni finali

- Art. 14 Disposizioni finali

TITOLO PRIMO

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale al fine di garantire una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

Art. 2 AMBITO SOGGETTIVO

1. Il contenuto delle presenti linee di indirizzo ha carattere obbligatorio e vincolante per tutte le società in controllo (diretto o indiretto) del Comune di Genova.
2. Sono società in controllo diretto:
 1. Amiu S.P.A. (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana)
 2. Amt S.P.A. (Azienda Mobilità e Trasporti)
 3. Asef S.R.L. (Azienda Servizi Funebri)
 4. Aster S.P.A. (Azienda Servizi Territoriali)
 5. Bagni Marina Genovese S.R.L.
 6. Farmacie Genovesi S.R.L.
 7. Job Center S.R.L.
 8. Porto Antico S.P.A.
 9. Rigenova S.R.L. (Riqualificazione Urbana Genova)
 10. Spim S.P.A.(Società per il Patrimonio Immobiliare)
 11. Themis S.R.L.
 12. Genova Parcheggio S.P.A.
3. Sono società sottoposte al controllo indiretto:
 1. Sviluppo Genova S.P.A
 2. Amiu Bonifiche S.P.A
 3. Isab S.R.L.
 4. Ecolegno S.R.L.
 5. Ge.Am S.P.A.
 6. Quattroerre S.P.A. (in liquidazione)
 7. Tono S.P.A
 8. San Bartolomeo S.R.L.
 9. Nuova Foce S.R.L.
 10. Car Sharing S.R.L.
 11. AMT Progetti S.R.L.
 - 12.



4. Ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112/2008, come modificato dall'art. 4, comma 12 bis, del D.L. 66/2014, tali principi sono vincolanti anche per le Istituzioni dell'Ente (M.U.M.A.).
5. Il Titolo IV, dedicato al CONTENIMENTO DEL COSTO DEL PERSONALE si applica alle sole società strumentali e alle società che gestiscono servizi pubblici (AMIU S.p.A., AMT S.p.A., ASTER S.p.A., GENOVA PARCHEGGI S.p.A. ,THEMIS S.R.L. e JOB CENTER S.R.L.).

TITOLO SECONDO – RECLUTAMENTO DI PERSONALE.

Art. 3 PIANO DEL FABBISOGNO.

1. Gli organismi partecipati in controllo diretto ed indiretto dell'Ente possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato solo sulla base della presentazione del piano del fabbisogno del personale a corredo della Relazione Previsionale Aziendale di cui all'art. 15 del Regolamento sui controlli delle società partecipate, articolato su base triennale e aggiornato di anno in anno. La Relazione Previsionale Aziendale, il cui contenuto è di seguito integralmente richiamato, dovrà essere oggetto di confronto con le OO.SS da parte ciascuna azienda. Ai sensi del Regolamento sui controlli delle società partecipate, la Relazione Previsionale Aziendale comprende:
 - a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
 - b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
 - c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
 - d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
 - e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell' eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni *ad personam*, *fringe benefits* e straordinari.
2. Il piano del fabbisognoⁱⁱ deve essere improntato al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, rispetto al parametro di riferimento imposto dal legislatore per il Comune di Genova (oggi triennio 2011-2013).
3. Le aziende saranno autorizzate a procedere alle assunzioni previste dal piano solo dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale del piano di fabbisogno di cui al punto 1.
4. Sono fatte salve le assunzioni previste da obblighi di legge.



5. Le voci che concorrono al computo della spesa del personale ai fini dell'applicazione di quanto disposto al punto 2. sono individuate nell'allegato A.
6. Per le aziende che redigono il bilancio consolidato, il piano delle assunzioni, di cui al comma 2, deve essere presentato anche a livello di gruppo.

Art. 4 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.

1. Le assunzioni a tempo determinato o flessibile sono consentite, di norma, nel limite massimo della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente.
2. Nuove assunzioni a tempo determinato, per le società che non hanno effettuato questa tipologia di assunzioni negli anni precedenti, dovranno essere contenute nel limite del 2% del personale a tempo indeterminato al 31/12 dell'anno precedente.
3. La trasformazione/conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, disposta da pronuncia del giudice del lavoro per violazione delle norme di legge sul tempo determinato qualora ne ricorrano i presupposti, costituisce giusta causa di revoca degli amministratori o di cessazione del rapporto di lavoro con il Dirigente responsabile e comporta l'avvio di azione di responsabilità.

Art. 5 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.

1. Maggiori assunzioni a tempo indeterminato o determinato potranno essere disposte a favore di società che gestiscono servizi pubblici essenziali debitamente motivate dall'ampliamento di servizio.

TITOLO TERZO – MOBILITÀ DEL PERSONALE.

Art. 6 MOBILITA' INTERAZIENDALE.

1. Le società partecipate in regime di controllo prima di avviare, sulla base del piano di fabbisogno approvato dalla Giunta, le procedure selettive per il reclutamento del personale a tempo indeterminato secondo i principi fissati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, dovranno prioritariamente procedere ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sulle società partecipate, all'attivazione della procedura di mobilità volontaria di cui al protocollo di intesa sottoscritto con le OO.SS in data 4 maggio 2015 e allegato sotto la lettera A. Solo in caso questa abbia un esito negativo, si dovrà procedere, qualora ne ricorrano i presupposti, con la procedura di mobilità di cui all'art. 1, comma 563 e ss. della Legge n. 147/2013 e ss. mm., che dovrà avvenire con il coordinamento del Comune di Genova, secondo modalità concordate con le singole società.
2. Qualora le Società controllate abbiano in essere, alla data dell'adozione del presente atto, graduatorie aperte sulla base di procedure selettive conformi al dettato legislativo, il fabbisogno di personale sarà soddisfatto tramite esaurimento delle stesse.



3. Resta ferma la precedenza all'assunzione dovuta a ricollocazione del personale per cessione/liquidazione di attività nonché per i casi previsti dall'art. 1, commi 565 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n.147.
4. Dall'entrata in vigore delle presenti linee di indirizzo, nessuna società può costituire nuove graduatorie che attribuiscono privilegio rispetto all'accesso mediante mobilità interaziendale tra aziende del gruppo Comune.
5. Il Comune valuterà la stipula con i singoli Enti Partecipati di convenzioni finalizzate all'assegnazione temporanea di proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, con specifica definizione dei conseguenti oneri economici (così come previsto da art. 23 bis commi 1 e 7 D.Lgs. 165/2001).

TITOLO QUARTO - CONTENIMENTO DEL COSTO DEL PERSONALE.

(Si applica alle sole società strumentali e di gestione di servizi pubblici: Themis S.R.L., Job Center S.R.L., AMIU S.p.A., AMT S.p.A., Aster S.p.A. e Genova Parcheggi S.p.A.)

Art.7 RIDUZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE.

1. Le società strumentali e che gestiscono servizi pubblici di totale partecipazione o di controllo diretto e indiretto del Comune di Genova assicurano, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti prioritari:
 - a. Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso dei costi di produzione (al netto ammortamenti e accantonamenti) attraverso parziale reintegrazione del personale cessato e contenimento dei costi per il lavoro flessibile;
 - b. Razionalizzazione e snellimento della struttura organizzativa, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c. Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione di secondo liv

Art.8 INCENTIVI ALL'ESODO.

1. Al fine di contenere il costo del personale, i Consigli di Amministrazione delle società, qualora ne ricorrano le condizioni organizzative ed in presenza di personale che ha maturato il diritto alla pensione o la cui permanenza in servizio prima della maturazione dei requisiti pensionistici è inferiore o uguale a 24 mesi, predispongono un piano di incentivazione all'esodo in compatibilità con le disponibilità finanziarie di ciascuna società.
2. Da tale operazione deve comunque risultare un evidente risparmio per la società in termini di economicità complessiva.

Art. 9 CONTENIMENTO SPESE PER STRAORDINARIO.

1. Le spese per le prestazioni di lavoro straordinario devono essere ridotte rispetto alla spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2013.

Art. 10 CONTENIMENTO DINAMICA RETRIBUTIVA PER IL BIENNIO 2015-2016.

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio (sommatoria delle voci variabili non obbligatorie per il CCNL di riferimento) del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare l'importo dell'anno precedente ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (la riduzione dovrà essere calcolata ai sensi del punto 3 della Circolare del Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - n. 12 del 15 aprile 2011).
2. A parità di prestazione, nessuno può avere un trattamento economico ordinariamente spettante maggiore rispetto a quello dell'anno precedente. Non devono essere ricomprese nella limitazione le somme eventualmente percepite per:
 - a. differenti incarichi o cambiamenti di mansione derivanti da modifiche organizzative;
 - b. per missioni, per lavoro straordinario o per maggiorazioni comunque legate all'articolazione dell'orario di lavoro (turnazioni);
 - c. per modifiche della prestazione oraria lavorativa (part time).
3. Per il biennio 2015-2016, eventuali incrementi retributivi derivanti da scatti automatici previsti a CCNL e dall'applicazione di rinnovi del CCNL dovranno essere compensati nell'ambito della contrattazione di secondo livello, se presente, fatta salva l'eventuale quota incentivante obbligatoria prevista dal CCNL di riferimento, nonché le quote incentivanti previste per legge e le incentivazioni correlate direttamente al miglioramento del saldo economico, purché riferite ad obiettivi preventivamente sottoposti all'approvazione dell'azionista in sede di presentazione del piano del fabbisogno annuale di cui all'articolo 3 e certificati nei risultati a consuntivo dal consiglio di amministrazione. In quest'ultimo caso incrementi di produttività, previamente concordati con l'azionista in sede di presentazione del piano del fabbisogno annuale e misurati in sede di consuntivazione nell'ambito del Margine Operativo Lordo aziendale, potranno essere ottenuti anche mediante azioni di riorganizzazione interna. Qualora gli obiettivi preventivamente approvati dall'azionista non vengano raggiunti, la premialità ad essi legata non potrà essere corrisposta in quanto destinata alla compensazione dell'incremento del CCNL.
4. La premialità del personale non dirigente, nella quota del 50% delle risorse aziendali dedicate, sarà legata al conseguimento degli obiettivi aziendali approvati con il Documento Unico di Programmazione dell'Ente, con un plafond massimo distribuibile determinato ai sensi dell'art.13, e dovrà essere corrisposta sulla base di un sistema di valutazione di performance, basato anche sui comportamenti organizzativi. La quota del plafond legata agli obiettivi aziendali è erogata solo in caso di conseguimento dell'obiettivo legato al risultato economico atteso. Il restante 50% del budget delle risorse incentivanti sarà distribuito secondo criteri premiali definiti da ciascuna azienda. Sono comunque fatte salve le quote incentivanti obbligatorie previste dal CCNL di riferimento, nonché le



quote incentivanti previste per legge e le incentivazioni specifiche di cui al comma 4 anche nella misura eventualmente eccedente il 50% del plafond.

5. Le economie rispetto al budget iniziale costituiscono minori costi e non possono essere accantonate.
6. Le norme dei contratti aziendali che prevedano l'applicazione di incrementi retributivi derivanti da qualunque forma di automatismo devono essere disdettati e non potranno comunque avere applicazione a partire dal 2015. Dal 2015 nessuna contrattazione aziendale di secondo livello potrà prevedere l'erogazione di risorse maggiori rispetto a quelle ordinariamente spettanti (R.A.L) nell'anno 2014.

TITOLO QUINTO – DIRIGENZA

Art.11 TETTO RETRIBUTIVO DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il tetto massimo retributivo, quota fissa, della figura del Direttore Generale, ove esistente e comunque per le nuove nomine, nelle società controllate direttamente e indirettamente dall'Ente, non potrà superare il livello massimo della retribuzione annua lorda riconosciuta dall'Ente controllante alla dirigenza associata alla fascia corrispondente. A tale scopo la posizione di D.G. nelle aziende controllate dal Comune di Genova è graduata nelle seguenti fasce:

Fascia di appartenenza D.G.	Valore della produzione	Tetto massimo R.A.L (quota fissa)
1	>50 milioni di Euro	D.G. Comune di Genova
2	maggiore di 10 fino a 50 milioni	Fascia A Comune di Genova
3	Maggiore di 5 fino a 10 milioni	Fascia A1 Comune di Genova
4	da 3 a 5 milioni	Fascia A2 Comune di Genova
5	<3 milioni	Non si prevede la figura del Direttore Generale



2. Nel caso in cui i contratti in essere superino di oltre il 10% il tetto massimo come sopra individuato, spetta al Consiglio di Amministrazione di ciascuna società proporre e concordare riduzioni della retribuzione per allinearle ai tetti massimi individuati.
3. Il tetto massimo è da intendersi al netto della quota incentivante che comunque non potrà superare il 30% della R.A.L per le aziende con un valore di produzione superiore ai 50 milioni di Euro e il 9 % in tutti gli altri casi. Ipotesi di retribuzioni incentivanti superiori al 9% per le aziende con un valore di produzione superiore ai 50 milioni di Euro dovranno essere autorizzate dall'Assemblea.
4. Per le modalità di erogazione della retribuzione incentivante del Direttore Generale si rimanda all'articolo 13.

Art. 12 ALTRE FIGURE DIRIGENZIALI.

1. Tenuto conto del tetto massimo fissato per la figura del Direttore Generale, il valore delle altre posizioni dirigenziali deve essere "pesato" proporzionalmente nel rispetto dei minimi contributivi di ciascun CCNL.
2. In ogni caso la retribuzione incentivante non potrà essere superiore al 9% della R.A.L.(quota fissa)

Art.13 RETRIBUZIONE INCENTIVANTE.

1. A decorrere dall'anno 2015 la retribuzione incentivante del personale dirigente per tutte le società in controllo diretto o indiretto del Comune di Genova dovrà essere corrisposta sulla base di un sistema di valutazione delle performance, intese in termini di:
 - risultati conseguiti, in rapporto agli obiettivi gestionali di competenza
 - comportamenti organizzativi adottati
2. Le risorse aziendali destinate alla premialità dei dirigenti sono ripartite in funzione di tali due fattori valutativi nelle stesse percentuali previste dal sistema di valutazione per la dirigenza del Comune di Genova.
3. Gli obiettivi individuali cui è collegata la valutazione della performance dei dirigenti sono definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione come declinazione degli obiettivi strategici aziendali di cui all'art. 14 del Regolamento sulle società partecipate approvati dal Consiglio Comunale con il Documento Unico di Programmazione dell'Ente.
4. I premi correlati al raggiungimento dei risultati attesi sono corrisposti ad esito del processo di valutazione e a seguito della validazione della consuntivazione annuale degli obiettivi aziendali contenuti nel DUP.
5. Le risorse annualmente destinate all'incentivazione degli obiettivi si rendono effettivamente disponibili, ai fini della corresponsione dei premi, in misura proporzionale al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi aziendali del Documento Unico di Programmazione risultante dalla consuntivazione di fine esercizio approvata dal Consiglio Comunale ed allegata al rendiconto.
6. A tal fine a ciascun obiettivo strategico-gestionale assegnato alla società con il DUP è attribuito un peso percentuale, definito in ragione del grado di rilevanza riconosciuto dall'Amministrazione, fatto cento il peso complessivo di tutti gli obiettivi di competenza dell'azienda.



7. Il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi aziendali contenuti nel DUP è dato dalla sommatoria dei valori ottenuti moltiplicando il peso di ciascun obiettivo per il grado di raggiungimento consuntivato espresso in percentuale.
8. Il plafond legato ai comportamenti organizzativi sarà distribuito secondo criteri definiti da ciascuna azienda.
9. In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo legato al risultato economico il plafond distribuibile per il raggiungimento degli obiettivi aziendali sarà azzerato.
10. Le economie rispetto al budget iniziale costituiscono minori costi e non possono essere accantonate.

Esempio di determinazione del plafond distribuibile:

Obiettivi DUP	peso percentuale	grado di raggiungimento	coefficiente di risultato
obiettivo 1	30%	100%	30%
obiettivo 2	50%	80%	40%
obiettivo 3	20%	60%	12%
Raggiungimento obiettivi			82%
Plafond aziendale per la premialità	100	Plafond distribuibile	
di cui:			
legato agli obiettivi	70	per obiettivi $70 \cdot 82\%$	57,4
legato ai comportamenti	30	per comportamenti	30
Plafond massimo distribuibile			87,4

TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

1. Le seguenti linee di indirizzo dovranno essere recepite dalle società con propri provvedimenti, trasferite alla struttura dirigenziale aziendale ed oggetto, per quanto di competenza, di contrattazione collettiva di secondo livello. Le società capogruppo vigilano sulle proprie controllate in merito all'osservanza di quanto disposto con le presenti linee di indirizzo.
2. In ogni caso le società controllate dal Comune devono dotarsi di un modello organizzativo ispirato a criteri di semplificazione tramite accorpamento ed integrazione di strutture organizzative e processi omogenei in grado di meglio rispondere alle esigenze dell'utenza in termini di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
3. La politica retributiva aziendale deve rispettare il principio in base al quale il rapporto tra retribuzione di massimo livello e di minimo livello non può essere superiore a quello di uno a sette.
4. Le società a partecipazione pubblica totale e di controllo che si trovano in condizione di strutturale squilibrio economico procedono alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale,

finalizzata alla correlata riduzione della contrattazione aziendale (sia per la parte normativa che economica) e dei relativi costi.

5. Le presenti linee di indirizzo sono qualificate come indirizzi di rilevante interesse per l'azionista ai sensi dell'art. 27 del Regolamento sui controlli delle società partecipate, la cui inosservanza costituisce giusta causa di revoca degli amministratori ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile.

Appendice normativa.

1. Art. 18, comma 2 bis, Decreto Legge, 25 giugno 2008, n.112 (come modificato dalla legge di stabilità 147/2013 e ss.mm).

Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello ((...)). Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

2. Art.3, comma 5, Decreto Legge, 24 giugno 2014, n. 90

Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

ⁱⁱ Il Piano del Fabbisogno

Come calcolare la spesa del personale in riduzione rispetto alla media del triennio 2011-2013

A . Costituiscono voci di spesa di personale da **includere** nel computo del costo del personale:

1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società ;
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro;
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits;
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...);
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa) ;
8. Somme rimborsate ad altre società per personale in posizione di distacco;
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni.

B. Costituiscono voci di spesa di personale da **escludere** nel computo del costo del personale

1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici;
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e /o relativi accantonamenti;
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.

L'aggregato "spese di personale" da prendere in considerazione è l'ammontare della voce **A-B**

Esempio piano del fabbisogno

Piano del fabbisogno del personale valori in K/euro	Media del triennio 2011-2013	Consuntivo 2014	previsione anno 2015	previsione anno 2016	previsione anno 2017
Spesa del personale 2011-2013					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;					
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società ;					
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;					
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc. ;					
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)					
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);					
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;					
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni					
Totale A					
a detrarre B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;					
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici					
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013)					
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);					
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B					
TOTALE (A-B)					
Numero totale dipendenti inizio anno					
Assunzioni					
Cessazioni					
Numero dipendenti a fine anno (31.12)					
Totale A					
Margine Operativo Lordo aziendale					
Indice di produttività del personale aziendale	Totale A/MOL				





COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA

INDICE

TITOLO PRIMO

(DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Articolo 2 (Soggetti destinatari)

Articolo 3 (Principi generali)

TITOLO SECONDO

(SOCIETÀ CONTROLLATE)

CAPO PRIMO

(Disposizioni di comportamento per le società controllate)

Articolo 4 (Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza)

Articolo 5 (Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo)

Articolo 6 (Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate)

Articolo 7 (Protocollo di mobilità interaziendale)

Articolo 8 (Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi)

Articolo 9 (Obblighi di trasparenza)

Articolo 10 (Revisione legale dei conti)

Articolo 11 (Sistema di controllo interno alle società)

CAPO SECONDO (Controlli)

Articolo 12 (Sistema di controlli)

CAPO TERZO (Modalità di controllo)

Articolo 13 (Comitato di coordinamento delle società partecipate)

Articolo 14 (Indirizzi strategici e gestionali)

Articolo 15 (Relazione Previsionale Aziendale)

Articolo 16 (Piano Operativo Aziendale)

Articolo 17 (Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate)



COMUNE DI GENOVA

Articolo 18 (Monitoraggio)

Articolo 19 (Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari)

Articolo 20 (Principali obblighi di informazione e segnalazione)

Articolo 21 (Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali)

Articolo 22 (Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione).

CAPO QUARTO (Sistema informativo)

Articolo 23 (Sistema di rilevazione informativo)

Articolo 24 (Principi contabili per il bilancio consolidato)

Articolo 25 (Schede di reporting)

Articolo 26 (Rilevazione della qualità dei servizi)

CAPO QUINTO (Sanzioni)

Articolo 27 (Sanzioni)

TITOLO TERZO

(ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA)

Articolo 28 (Controllo sulle altre società partecipate)

TITOLO QUARTO

(DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE)

Articolo 29 (Disposizioni finali)

Articolo 3 ((Disposizione transitorie)



COMUNE DI GENOVA

**TITOLO PRIMO
(DISPOSIZIONI GENERALI)**

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. Con il presente Regolamento il Comune di Genova definisce, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 147 *quater* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. A tal fine il presente Regolamento è rivolto a disciplinare:
 - a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
 - b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;
 - c) le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società partecipate;
 - d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.

**TITOLO PRIMO
(DISPOSIZIONI GENERALI)**

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. Con il presente Regolamento il Comune di Genova definisce, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 147 *quater* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. A tal fine il presente Regolamento è rivolto a disciplinare:
 - a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
 - b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti **economico -** finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;
 - c) le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società partecipate;
 - d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.



**Articolo 2
(Soggetti destinatari)**

1. Il presente Regolamento si applica alle società partecipate non quotate del Comune le quali si distinguono in :
 - a) società di capitali controllate dal Comune di Genova;
 - b) altre società partecipate.
2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono società controllate le società di capitali di cui il Comune dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, computati anche i voti spettanti a società controllate.
3. Le modalità, la frequenza e l'incisività dei controlli posti in essere si differenziano in relazione a:
 - a) società di capitali non quotate controllate dal Comune di Genova;
 - b) altre società partecipate non quotate.
4. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, i dirigenti delle società controllate del Comune di Genova, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento. Con riferimento alle società controllate anche in via indiretta da enti locali, il Sindaco e la Giunta concordano con gli altri soci pubblici il sistema dei controlli e le sue modalità di attuazione.

**Articolo 3
(Principi generali)**

1. Le società controllate dal Comune di Genova uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed

**Articolo 2
(Soggetti destinatari)**

1. Il presente Regolamento si applica alle società partecipate non quotate del Comune le quali si distinguono in :
 - a) società di capitali controllate dal Comune di Genova;
 - b) altre società partecipate.
2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono società controllate le società di capitali di cui il Comune dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, computati anche i voti spettanti a società controllate.
3. Le modalità, la frequenza e l'incisività dei controlli posti in essere si differenziano in relazione a:
 - a) società di capitali non quotate controllate dal Comune di Genova;
 - b) altre società partecipate non quotate.
4. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, i dirigenti della società controllate del Comune di Genova, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento. Con riferimento alle società controllate anche in via indiretta da enti locali, il Sindaco e la Giunta concordano con gli altri soci pubblici il sistema dei controlli e le sue modalità di attuazione.

**Articolo 3
(Principi generali)**

1. Le società controllate dal Comune di Genova uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed



COMUNE DI GENOVA

attività.

2. Le altre società partecipate sono tenute al rispetto degli obblighi informativi di cui al Titolo terzo del presente regolamento.

**TITOLO SECONDO
(SOCIETÀ CONTROLLATE)**

**CAPO PRIMO
(Disposizioni di comportamento per le società controllate)**

**Articolo 4
(Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza)**

1. Gli amministratori e i sindaci delle società controllate dal Comune di Genova assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.
2. Le società assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali. A tal fine si dotano di un documento programmatico di sicurezza in materia di trattamento dei dati a cui tutti possono accedere e nel quale vengono riportate le apposite misure di sicurezza.
3. Nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, ciascun consigliere comunale ha accesso a tutte le informazioni riguardanti la gestione della società secondo le modalità previste dall'art. 33 dello Statuto del Comune di Genova.

**Articolo 5
(Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo)**

attività.

2. Le altre società partecipate sono tenute al rispetto degli obblighi informativi di cui al Titolo terzo del presente regolamento.

**TITOLO SECONDO
(SOCIETÀ CONTROLLATE)**

**CAPO PRIMO
(Disposizioni di comportamento per le società controllate)**

**Articolo 4
(Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza)**

1. Gli amministratori e i sindaci delle società controllate dal Comune di Genova assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.
2. Le società assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali. A tal fine si dotano di un documento programmatico di sicurezza in materia di trattamento dei dati a cui tutti possono accedere e nel quale vengono riportate le apposite misure di sicurezza.
3. Nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, ciascun consigliere comunale ha accesso a tutte le informazioni riguardanti la gestione della società secondo le modalità previste dall'art. 33 dello Statuto del Comune di Genova.

**Articolo 5
(Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo)**



COMUNE DI GENOVA

1. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nei limiti previsti dalla Civica Amministrazione.
2. Nel rispetto di tali vincoli, una quota variabile della remunerazione degli amministratori delle società controllate, individuata nell'atto di nomina, è direttamente collegata a responsabilità strategiche e agli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società. Tale quota viene erogata in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio e a seguito della verifica, da parte della Giunta Comunale, della consuntivazione del Piano Operativo Aziendale di cui all'articolo 16.
3. Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione e di quanto contrattualmente stabilito, parte della retribuzione variabile dei dirigenti, è direttamente collegata agli obiettivi gestionali assegnati dalla Civica Amministrazione e concordati con la società nell'ambito del Piano Operativo Aziendale. Essa viene erogata a seguito delle consuntivazione del Piano Operativo Aziendale sulla base dell'accertato raggiungimento degli obiettivi specifici preventivamente assegnati, in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio.
4. Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina Internet istituzionale della Società, di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6

(Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate)

1. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nei limiti previsti dalla Civica Amministrazione.
2. Nel rispetto di tali vincoli, **è possibile prevedere** una quota variabile della remunerazione degli amministratori delle società controllate, individuata nell'atto di nomina, **e** direttamente collegata **alle** responsabilità strategiche e agli obiettivi gestionali, **di cui al successivo art. 14**, a cui deve tendere la società. Tale quota viene erogata in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio **consuntivati dal Consiglio di Amministrazione, ed inseriti nei documenti programmatici del Comune, sulla base delle modalità previste dagli artt. 19, 20, 21 e 22 che seguono. e a seguito della verifica, da parte della Giunta Comunale, della consuntivazione del Piano Operativo Aziendale di cui all'articolo 16.**
3. Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione e di quanto contrattualmente stabilito, parte della retribuzione variabile dei dirigenti, è direttamente collegata **al raggiungimento agli degli** obiettivi operativi approvati annualmente dall'Azienda in coerenza con gli obiettivi aziendali approvati dal Comune ai sensi dell'art. 14. **gestionali assegnati dalla Civica Amministrazione e concordati con la società nell'ambito del Piano Operativo Aziendale. Essa La retribuzione** viene erogata **a seguito delle consuntivazione del Piano Operativo Aziendale** sulla base dell'accertato raggiungimento degli obiettivi specifici preventivamente assegnati, in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio.
4. Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina Internet istituzionale della Società, di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6

(Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate)



COMUNE DI GENOVA

1. L'organo di amministrazione delle società adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando idonee soluzioni operative.

Articolo 7
(Protocollo di mobilità interaziendale)

1. Il Comune di Genova promuove e favorisce la sottoscrizione di protocolli di intesa tra le società controllate per facilitare la mobilità interaziendale del personale. La sottoscrizione di tali protocolli è aperta anche alle altre società partecipate.

Articolo 8
(Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi)

1. Le società controllate dal Comune di Genova adottano un regolamento che disciplini criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla vigente normativa.
- 1 bis Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, le informazioni relative al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi sono pubblicate sulla pagina Internet della Società, di cui al successivo articolo 9.
2. Le società controllate dal Comune di Genova effettuano le assunzioni di personale sulla base di un piano di fabbisogno annuale previamente concordato con l'Ente e subordinatamente alla attivazione di procedure di mobilità interaziendale di personale in esubero o disponibile presso le altre società appartenenti al gruppo Comune, nel quadro definito dagli accordi di cui all'art. 7.
Attuano la valutazione e la valorizzazione del personale sulla base della

1. L'organo di amministrazione delle società adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando idonee soluzioni operative.

Articolo 7
(Protocollo di mobilità interaziendale)

1. Il Comune di Genova promuove e favorisce la sottoscrizione di protocolli di intesa tra le società controllate per facilitare la mobilità interaziendale del personale. La sottoscrizione di tali protocolli è aperta anche alle altre società partecipate.

Articolo 8
(Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi)

1. Le società controllate dal Comune di Genova adottano un regolamento che disciplini criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla vigente normativa. **Per quanto attiene il conferimento degli incarichi a soggetti esterni, le predette società adeguano, inoltre, il proprio regolamento ai contenuti del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione del Comune di Genova.**
- 1 bis Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, le informazioni relative al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi sono pubblicate sulla pagina Internet della Società, di cui al successivo articolo 9.
2. Le società controllate dal Comune di Genova effettuano le assunzioni di personale sulla base di un piano di fabbisogno annuale previamente ~~eonecordato~~ ~~con~~ ~~l'Ente~~ **approvato dalla Giunta Comunale** e subordinatamente alla attivazione di



COMUNE DI GENOVA

corrispondenza dei profili del personale alle esigenze aziendali impegnandosi nella formazione dello stesso e favorendo la flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

3. Le scelte adottate dalle suddette società nell'ambito delle politiche del personale sono rese accessibili e trasparenti secondo quanto disposto dall'art. 9.
4. I dati relativi al personale di ciascuna società controllata sono inseriti in un apposita banca dati al fine di ottimizzare la flessibilità dell'organizzazione del lavoro tra le società controllate e la gestione dei protocolli di mobilità interaziendale.

**Articolo 9
(Obblighi di trasparenza)**

1. Le società controllate dal Comune di Genova realizzano, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Genova, una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì, il periodico aggiornamento. Inseriscono l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, evidenziando per ciascuna di esse se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
2. Sulla pagina Internet istituzionale di cui al comma 1 dovranno essere altresì pubblicati i bilanci di verifica degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dal Consiglio

procedure di mobilità interaziendale di personale in esubero o disponibile presso le altre società appartenenti al gruppo Comune, nel quadro definito dagli accordi di cui all'art. 7.

Attuano la valutazione e la valorizzazione del personale sulla base della corrispondenza dei profili del personale alle esigenze aziendali impegnandosi nella formazione dello stesso e favorendo la flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

3. Le scelte adottate dalle suddette società nell'ambito delle politiche del personale sono rese accessibili e trasparenti secondo quanto disposto dall'art. 9.
4. I dati relativi al personale di ciascuna società **controllata sono inseriti in un apposita banca dati** al fine di ottimizzare la flessibilità dell'organizzazione del lavoro tra le società controllate e la gestione dei protocolli di mobilità interaziendale.

**Articolo 9
(Obblighi di trasparenza)**

1. Le società controllate dal Comune di Genova realizzano, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Genova, una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì, il periodico aggiornamento. Inseriscono l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, evidenziando per ciascuna di esse se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
2. Sulla pagina Internet istituzionale di cui al comma 1 dovranno essere altresì pubblicati i bilanci di verifica degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale con la Relazione Previsionale Programmatica e le risultanze del controllo strategico concomitante di cui all'art. 19 e



Comunale con la Relazione Previsionale Programmatica e le risultanze del controllo strategico concomitante di cui all'art. 19 e del controllo successivo ai sensi dell'art.22.

Articolo 10 (Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti delle società può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 2409 *bis* c.c. e ss.. Ove lo statuto preveda il controllo contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione, il collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con la società di revisione.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione legale viene effettuato mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica.
3. Il soggetto che esercita l'attività di revisione:
 - a) trasmette gli atti ufficiali, che è tenuto a redigere, al socio Comune di Genova;
 - b) si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale;
 - c) si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al socio Comune di Genova.
4. Al soggetto che esercita l'attività di revisione è fatto divieto svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi delle aziende controllate del Comune, delle società da questa controllate. Il Revisore non deve aver svolto attività diverse per conto dell'intero gruppo di aziende controllate dal Comune nei due anni precedenti e successivi il conferimento dell'incarico.
5. Gli obblighi di informazione previsti dal

del controllo successivo ai sensi dell'art.22.

3. Si intendono integralmente richiamati gli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione.

Articolo 10 (Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti delle società può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 2409 *bis* c.c. e ss.. Ove lo statuto preveda il controllo contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione, il collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con la società di revisione.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione legale viene effettuato mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica.
3. Il soggetto che esercita l'attività di revisione:
 - a) trasmette gli atti ufficiali, che è tenuto a redigere, al socio Comune di Genova;
 - b) si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale;
 - c) si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al socio Comune di Genova.
4. Al soggetto che esercita l'attività di revisione è fatto divieto svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi delle aziende controllate del Comune, delle società da questa controllate. Il Revisore non deve aver svolto attività diverse per conto dell'intero gruppo di aziende controllate dal Comune nei due anni precedenti e successivi il conferimento dell'incarico.
5. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dalla



COMUNE DI GENOVA

presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dalla società controllata con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 11
(Sistema di controllo interno alle società)

1. Le società controllate dal Comune di Genova, con un capitale sociale superiore ai 3 milioni di euro o con un organico superiore ai 250 addetti, adottano un sistema di controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi della società nonché a supportare le decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione comunale.
2. Ciascuna società segnala alla struttura comunale di cui all'articolo 17 il nominativo del soggetto incaricato del controllo interno che sarà responsabile nei confronti della Civica Amministrazione della correttezza e tempestività dei flussi informativi necessari per l'attuazione del presente Regolamento.
3. Al termine di ciascun esercizio viene presentata, unitamente alla relazione annuale sull'andamento di gestione, una relazione in merito all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di controllo interno corredata da parere espresso dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico.

CAPO SECONDO
(Controlli)

Articolo 12
(Sistema di controlli)

1. Il Comune di Genova definisce nell'ambito della propria autonomia organizzativa un sistema di controlli sulle società controllate

società controllata con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 11
(Sistema di controllo interno alle società)

1. Le società controllate dal Comune di Genova, con un capitale sociale superiore ai 3 milioni di euro e ~~o~~ con un organico superiore ai ~~250~~ 150 addetti, adottano un sistema di controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi della società nonché a supportare le decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione comunale.
2. Ciascuna società segnala alla struttura comunale di cui all'articolo 17 il nominativo del soggetto incaricato del controllo interno che sarà responsabile nei confronti della Civica Amministrazione della correttezza e tempestività dei flussi informativi necessari per l'attuazione del presente Regolamento.
3. Al termine di ciascun esercizio viene presentata, unitamente alla relazione annuale sull'andamento di gestione, una relazione in merito all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di controllo interno corredata da parere espresso dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico.

CAPO SECONDO
(Controlli)

Articolo 12
(Sistema di controlli)

1. Il Comune di Genova definisce nell'ambito della propria autonomia organizzativa un sistema di controlli sulle società controllate dalla Civica Amministrazione, non quotate



COMUNE DI GENOVA

dalla Civica Amministrazione, non quotate in borsa, ai sensi dell'articolo 147 *quater* del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Per dare attuazione a quanto previsto l'Amministrazione definisce preventivamente, in accordo con gli organi societari, gli obiettivi a cui deve tendere la società secondo standard qualitativi e quantitativi.
3. I risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle aziende partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato redatto secondo il criterio di competenza economica.

**CAPO TERZO
(Modalità di controllo)**

**Articolo 13
(Comitato di coordinamento delle società partecipate)**

1. E' istituito il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti, dal Direttore Generale del Comune di Genova. Il Comitato svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economico-finanziaria delle società partecipate, in funzione del coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione comunale.
2. Il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" individua, con la partecipazione degli organi gestionali, gli indirizzi e gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere in relazione a ciascuna società, ai fini della successiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 170, comma 6 del D.lgs 267/2000.

in borsa, ai sensi ~~dell'articolo 147-*quater*~~ del D. Lgs. n. 267/2000 di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Per dare attuazione a quanto previsto l'Amministrazione definisce preventivamente, in accordo con gli organi societari, gli obiettivi a cui deve tendere la società secondo standard qualitativi e quantitativi.
3. I risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle aziende partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato redatto secondo il criterio di competenza economica.

**CAPO TERZO
(Modalità di controllo)**

**Articolo 13
(Comitato di coordinamento delle società partecipate)**

1. E' istituito il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti, dal Direttore Generale del Comune di Genova. Il Comitato svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economico-finanziaria delle società partecipate, in funzione del coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione comunale.
2. Il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" individua, con la partecipazione degli organi gestionali, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e gestionali che si intendono raggiungere in relazione a ciascuna società, ai fini della successiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 170, ~~comma 6 del~~ D.lgs 267/2000.
3. Il "Comitato di coordinamento delle società



COMUNE DI GENOVA

3. Il Comitato di coordinamento delle società partecipate” è l’organo deputato alla verifica e validazione delle risultanze degli obiettivi per le finalità di cui all’articolo 5.

4. Il Comitato si avvale del supporto della struttura comunale dedicata ai rapporti con le società partecipate di cui all’articolo 17.

**Articolo 14
(Indirizzi strategici)**

1. Il Consiglio Comunale, nell’ambito della Relazione Previsionale e Programmatica, definisce preventivamente gli indirizzi strategici di cui all’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., a cui la società deve tendere nell’arco temporale del triennio.

**Articolo 15
(Relazione Previsionale Aziendale)**

1. Per la definizione degli indirizzi di cui all’articolo 14, ogni società controllata dal Comune di Genova trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Relazione Previsionale Aziendale.

2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato

partecipate” è l’organo deputato alla verifica e validazione delle risultanze degli obiettivi per le finalità di cui all’articolo 5.

4. Il Comitato si avvale del supporto della struttura comunale dedicata ai rapporti con le società partecipate di cui all’articolo 17.

**Articolo 14
(Indirizzi strategici e gestionali)**

1. Il Consiglio Comunale, ~~nell’ambito della Relazione Previsionale e Programmatica,~~ **con il Documento Unico di programmazione (DUP)**, di cui all’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., **definisce preventivamente gli indirizzi strategici e gestionali** a cui la società deve tendere nell’arco temporale del triennio.

**Articolo 15
(Relazione Previsionale Aziendale)**

1. Per la definizione degli indirizzi di cui all’articolo 14, ogni società controllata dal Comune di Genova trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Relazione Previsionale Aziendale.

2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l’indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in



- patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
 - e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni *ad personam*, *fringe benefits* e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati di cui all'articolo 8;
 - f) il piano annuale degli acquisti.

3. La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

Articolo 16 (Piano Operativo Aziendale)

1. Sulla base degli indirizzi strategici approvati nella Relazione Previsionale e Programmatica, la Giunta approva il Piano Operativo Aziendale (POA) nel termine di sessanta giorni dall'approvazione dei documenti previsionali e programmatici dell'esercizio cui si riferisce.
2. Il Piano Operativo Aziendale è il documento che riporta la declinazione degli indirizzi strategici in obiettivi gestionali, individuati secondo i diversi aspetti:
 - a) economico - patrimoniali;

- relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
 - e) il piano annuale delle assunzioni ~~per l'anno successivo~~ articolato su base triennale e corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni *ad personam*, *fringe benefits* e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati di cui all'articolo 8;
 - f) il piano annuale degli acquisti.

3. ~~La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.~~

Articolo 16 (Piano Operativo Aziendale)

1. Sulla base degli indirizzi strategici **e gestionali** approvati **nel Documento Unico di Programmazione (DUP) nella Relazione Previsionale e Programmatica, la Giunta l'Azienda** approva il Piano Operativo Aziendale (POA) **contenente gli obiettivi specifici assegnati alla dirigenza e al personale**, nel termine di sessanta giorni dall'approvazione dei documenti previsionali e programmatici **del Comune di Genova relativi allo stesso esercizio. dell'esercizio cui si riferisce.**
2. Il Piano Operativo Aziendale è il documento che riporta la declinazione degli indirizzi strategici **e gestionali del DUP** in obiettivi **gestionali operativi, assegnati ai dirigenti aziendali ed** individuati secondo i diversi aspetti:



COMUNE DI GENOVA

- b) organizzativo - gestionali;
- c) qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

3. Gli obiettivi del Piano Operativo Aziendale sono negoziati con le società attraverso incontri di coordinamento organizzati dalla Direzione Generale del Comune di Genova con il supporto della struttura comunale dedicata al controllo e delle direzioni comunali competenti per materia.

Articolo 17

(Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate)

1. Il Comune di Genova istituisce un'apposita struttura organizzativa interna che è lo strumento operativo del Comitato di Coordinamento di cui all'art.13 e che allo stesso riferisce direttamente.
Essa costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari e tra le direzioni comunali che gestiscono affidamenti dei servizi pubblici locali, servizi strumentali e di interesse generale a società controllate e partecipate dall'Ente e gli organi gestionali di dette società.
2. La struttura assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio comunale per ciascuna società totalmente partecipata e controllata e ne attua il monitoraggio ed il controllo attraverso un proprio settore dedicato.
3. La struttura cura inoltre il coordinamento unitario dell'attività di ciascuna direzione comunale competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società controllate dall'Ente nonché in relazione ad ogni altro aspetto concernente i rapporti con le stesse.

- a) economico - patrimoniali;
- b) organizzativo - gestionali;
- c) qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

- ~~3. Gli obiettivi del Piano Operativo Aziendale sono negoziati con le società attraverso incontri di coordinamento organizzati dalla Direzione Generale del Comune di Genova con il supporto della struttura comunale dedicata al controllo e delle direzioni comunali competenti per materia.~~

Articolo 17

(Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate)

1. Il Comune di Genova istituisce un'apposita struttura organizzativa interna che è lo strumento operativo del Comitato di Coordinamento di cui all'art.13 e che allo stesso riferisce direttamente.
Essa costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari e tra le direzioni comunali che gestiscono affidamenti dei servizi pubblici locali, servizi strumentali e di interesse generale a società controllate e partecipate dall'Ente e gli organi gestionali di dette società.
2. La struttura assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio comunale per ciascuna società totalmente partecipata e controllata e ne attua il monitoraggio ed il controllo attraverso un proprio settore dedicato.
3. La struttura cura inoltre il coordinamento unitario dell'attività di ciascuna direzione comunale competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società controllate dall'Ente nonché in relazione ad ogni altro aspetto concernente i rapporti con le stesse.



COMUNE DI GENOVA

4. La struttura dedicata al rapporto ed al controllo delle società è allo scopo individuata dal Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici e dagli altri atti che ne dispongono l'organizzazione.

**Articolo 18
(Monitoraggio)**

1. La struttura comunale dedicata al controllo supporta la Giunta e il Consiglio Comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 14 e adotta apposite procedure via web per il monitoraggio trimestrale degli obiettivi del POA verificati sulla base di specifici parametri e indicatori quali-quantitativi.

**Articolo 19
(Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari)**

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno le società controllate relazionano sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.
2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.
3. La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.
4. L'organo consiliare con deliberazione di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, provvede ad effettuare per

4. La struttura dedicata al rapporto ed al controllo delle società è allo scopo individuata dal Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici e dagli altri atti che ne dispongono l'organizzazione.

**Articolo 18
(Monitoraggio)**

1. La struttura comunale dedicata al controllo supporta la Giunta e il Consiglio Comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 14. ~~e adotta apposite procedure via web per il monitoraggio trimestrale degli obiettivi del POA verificati sulla base di specifici parametri e indicatori quali-quantitativi.~~

**Articolo 19
(Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari)**

1. ~~Entro il 31 luglio di ciascun anno~~ Le società controllate relazionano sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici **e gestionali** assegnati **nell'anno** e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive **nel rispetto dei tempi previsti per la deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.**
2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.
3. ~~La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.~~
3. L'organo consiliare con deliberazione di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, provvede ad effettuare per



ciascuna società controllata la ricognizione sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici di cui all'articolo 14 del presente Regolamento e dà atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniali in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente.

**Articolo 20
(Principali obblighi di informazione e segnalazione)**

1. Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.
2. Le società si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

**Articolo 21
(Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi gestionali)**

1. La società controllata che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente, adotta apposita e motivata delibera e ne dà comunicazione alla struttura comunale di cui all'articolo 17, che la sottopone alla valutazione del "Comitato di coordinamento delle società partecipate" per l'individuazione delle opportune misure correttive.

ciascuna società controllata la ricognizione sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici di cui all'articolo 14 del presente Regolamento e dà atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniali in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente.

**Articolo 20
(Principali obblighi di informazione e segnalazione)**

1. Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.
2. Le società si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

**Articolo 21
(Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali)**

1. La società controllata che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente, adotta apposita e motivata delibera e ne dà comunicazione alla struttura comunale di cui all'articolo 17, che la sottopone alla valutazione del "Comitato di coordinamento delle società partecipate" per l'individuazione delle opportune misure correttive.



Articolo 22
(Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione)

1. Entro il 20 febbraio di ciascun anno le società predispongono una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione. Il Consiglio Comunale con l'approvazione del Rendiconto dà atto del grado di raggiungimento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 14.
2. Dopo la chiusura dell'esercizio, sulla base di specifici incontri promossi dalla Direzione Generale del Comune di Genova con le singole società, la Giunta comunale approva la consuntivazione del POA.
3. I risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle società sono rilevati mediante il bilancio consolidato.

CAPO QUARTO
(Sistema informativo)

Articolo 23
(Sistema di rilevazione informativo)

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto della governance, il Comune di Genova organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e la società;
 - b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
 - c) i contratti di servizio;
 - d) la qualità dei servizi;
 - e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Articolo 22
(Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione)

1. Entro il 20 febbraio di ciascun anno le società predispongono una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici **e gestionali** assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione. Il Consiglio Comunale con l'approvazione del Rendiconto dà atto del grado di raggiungimento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 14.
- ~~2. Dopo la chiusura dell'esercizio, sulla base di specifici incontri promossi dalla Direzione Generale del Comune di Genova con le singole società, la Giunta comunale approva la consuntivazione del POA.~~
- ~~3. I risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle società sono rilevati mediante il bilancio consolidato.~~

CAPO QUARTO
(Sistema informativo)

Articolo 23
(Sistema di rilevazione informativo)

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto della governance, il Comune di Genova organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e la società;
 - b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
 - c) **i valori riferiti ai principali indicatori individuati nei** i contratti di servizio;
 - d) **i valori riferiti ai principali indicatori relativi alla** qualità dei servizi;
 - e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.



COMUNE DI GENOVA

2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle altre società controllate.
3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, il Comune di Genova effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente.
4. Il sistema informativo dovrà inoltre essere idoneo alla creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.
5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati la Civica Amministrazione definisce un apposito sistema di web reporting per facilitare il flusso informativo con le singole società.
6. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento.

Articolo 24

(Principi contabili per il bilancio consolidato)

1. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Genova, le società controllate dall'Ente si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Articolo 25

(Schede di reporting)

1. Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:
 - a) dei rapporti finanziari;
 - b) della situazione contabile;
 - c) della situazione gestionale ed organizzativa;

2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle altre società controllate.
3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, il Comune di Genova effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente.
4. Il sistema informativo dovrà inoltre essere idoneo alla creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.
5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati la Civica Amministrazione definisce un apposito sistema di web reporting per facilitare il flusso informativo con le singole società.
6. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento.

Articolo 24

(Principi contabili per il bilancio consolidato)

1. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Genova, le società controllate dall'Ente si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Articolo 25

(Schede di reporting)

1. Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:
 - a) dei rapporti **economico** finanziari;
 - b) della situazione contabile;
 - c) della situazione gestionale ed organizzativa;



COMUNE DI GENOVA

- d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
- e) degli approvvigionamenti e i lavori affidati a terzi, le consulenze e gli incarichi affidati ai professionisti o ai prestatori d'opera esterni;
- f) delle spese effettuate di cui a mero titolo esemplificativo si elencano: le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi, le attività di formazione, le spese per trasferte, le spese per autovetture;
- g) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- h) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte dell'Ente.

Articolo 26

(Rilevazione della qualità dei servizi)

1. La rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. La rilevazione viene svolta dall'Autorità per i servizi pubblici locali del Comune di Genova, di concerto con le strutture del Comune competenti per gli affidamenti dei servizi e il controllo delle partecipate, nei tempi dei dettagli operativi di ciascun contratto o convenzione.
2. La Carta dei Servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione

- d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
- ~~e) degli approvvigionamenti e i lavori affidati a terzi, le consulenze e gli incarichi affidati ai professionisti o ai prestatori d'opera esterni;~~
- ~~f) delle spese effettuate di cui a mero titolo esemplificativo si elencano: le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi, le attività di formazione, le spese per trasferte, le spese per autovetture;~~
- e) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- f) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte dell'Ente.

Articolo 26

(Rilevazione della qualità dei servizi)

1. La rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. La rilevazione viene svolta ~~dall'Autorità per i servizi pubblici locali del Comune di Genova, di concerto con~~ dalle strutture del Comune competenti per gli affidamenti dei servizi. ~~e il controllo delle partecipate, nei tempi dei dettagli operativi di ciascun contratto o convenzione.~~
2. La Carta dei Servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione



COMUNE DI GENOVA

al processo di erogazione del servizio.

3. Tale attività tiene conto degli esiti delle verifiche svolte dall'Autorità dei Servizi Pubblici Locali.

**CAPO QUINTO
(Sanzioni)**

**Articolo 27
(Sanzioni)**

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'azionista Comune di Genova, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 Codice civile.

**TITOLO TERZO
(ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE
DI GENOVA)**

**Articolo 28
(Controllo sulle altre società partecipate)**

1. Il sistema dei controlli sulle altre società partecipate dal Comune di Genova rileva in collaborazione con i propri rappresentanti, i rapporti finanziari con l'ente proprietario, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

**TITOLO QUARTO
(DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE)**

**Articolo 29
(Disposizioni finali)**

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Genova provvedono a:
 - a) adeguare gli statuti societari alle disposizioni di cui al presente

al processo di erogazione del servizio.

3. ~~Tale attività tiene conto degli esiti delle verifiche svolte dall'Autorità dei Servizi Pubblici Locali.~~

**CAPO QUINTO
(Sanzioni)**

**Articolo 27
(Sanzioni)**

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'azionista Comune di Genova, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile.

**TITOLO TERZO
(ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE
DI GENOVA)**

**Articolo 28
(Controllo sulle altre società partecipate)**

1. Il sistema dei controlli sulle altre società partecipate dal Comune di Genova rileva, in collaborazione con i propri rappresentanti, i rapporti finanziari con l'ente proprietario, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

**TITOLO QUARTO
(DISPOSIZIONI E FINALI E TRANSITORIE)**

**Articolo 29
(Disposizioni finali)**

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Genova provvedono a:
 - a) adeguare gli statuti societari alle disposizioni di cui al presente



COMUNE DI GENOVA

<p>Regolamento;</p> <p>b) informare l'Ente dell'adozione del documento programmatico di sicurezza in materia di dati personali;</p> <p>c) uniformarsi agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 9;</p> <p>d) dotarsi di un sistema di controllo interno, secondo quanto previsto dall'articolo 11.</p> <p>2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Genova sono tenute a comunicare all'Ente la conformità dei loro statuti, regolamenti e procedure interne ai principi in esso contenuti. Delle suddette comunicazioni è informato il Consiglio Comunale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 30 (Disposizione transitorie)</p> <p>1. Il sistema dei controlli di cui ai Titoli secondo e terzo del presente Regolamento si avvia con una fase sperimentale di un anno a decorrere dalla presentazione della Relazione Previsionale Aziendale entro il 15 ottobre 2013.</p> <p>2. Nella suddetta fase di sperimentazione il sistema dei controlli sarà rivolto, ai fini di verificarne l'efficacia e la funzionalità, ad un numero circoscritto di società controllate dal Comune di Genova di seguito indicate: A.S.Ter S.p.A; AMIU S.p.A; Genova Parcheggi S.p.A.. Per le aziende che erogano servizi pubblici sottoposte a controllo come previsto dal suddetto regolamento si prevede, inoltre, l'obbligo di dotarsi della Carta dei Servizi in ottemperanza alle norme del così detto decreto sulle liberalizzazioni.</p> <p>3. Decorso il periodo previsto per la sperimentazione, il sistema dei controlli, eventualmente adeguato sulla base degli esiti della fase di prima applicazione, sarà esteso alle residue società controllate.</p> <p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del presente regolamento si applicano a partire dal primo rinnovo dell'organo di</p>	<p>Regolamento;</p> <p>b) informare l'Ente dell'adozione del documento programmatico di sicurezza in materia di dati personali;</p> <p>c) uniformarsi agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 9;</p> <p>d) dotarsi di un sistema di controllo interno, secondo quanto previsto dall'articolo 11.</p> <p>2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Genova sono tenute a comunicare all'Ente la conformità dei loro statuti, regolamenti e procedure interne ai principi in esso contenuti. Delle suddette comunicazioni è informato il Consiglio Comunale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 30 (Disposizione transitorie)</p> <p>1. Il sistema dei controlli di cui ai Titoli secondo e terzo del presente Regolamento si avvia con una fase sperimentale di un anno a decorrere dalla presentazione della Relazione Previsionale Aziendale entro il 15 ottobre 2013.</p> <p>2. Nella suddetta fase di sperimentazione il sistema dei controlli sarà rivolto, ai fini di verificarne l'efficacia e la funzionalità, ad un numero circoscritto di società controllate dal Comune di Genova di seguito indicate: A.S.Ter S.p.A; AMIU S.p.A; Genova Parcheggi S.p.A.. Per le aziende che erogano servizi pubblici sottoposte a controllo come previsto dal suddetto regolamento si prevede, inoltre, l'obbligo di dotarsi della Carta dei Servizi in ottemperanza alle norme del così detto decreto sulle liberalizzazioni.</p> <p>3. Decorso il periodo previsto per la sperimentazione, il sistema dei controlli, eventualmente adeguato sulla base degli esiti della fase di prima applicazione, sarà esteso alle residue società controllate.</p> <p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento si applicano possono trovare applicazione a partire dal primo rinnovo dell'organo di</p>
--	--



COMUNE DI GENOVA

amministrazione della società. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 trovano applicazione dall'approvazione del Piano Operativo Aziendale.	amministrazione della società. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 trovano applicazione dall'approvazione del Piano Operativo Aziendale.



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA



COMUNE DI GENOVA

INDICE

TITOLO PRIMO

(DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 1

(Oggetto e finalità) pag. 3

Articolo 2

(Soggetti destinatari) pag. 3

Articolo 3

(Principi generali) pag. 4

TITOLO SECONDO

(SOCIETÀ CONTROLLATE)

CAPO PRIMO

(Disposizioni di comportamento per le società controllate)

Articolo 4

(Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza) pag. 4

Articolo 5

(Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo) pag. 5

Articolo 6

(Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate) pag. 5

Articolo 7

(Protocollo di mobilità interaziendale) pag. 5

Articolo 8

(Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi) pag. 5

Articolo 9

(Obblighi di trasparenza) pag. 6

Articolo 10

(Revisione legale dei conti) pag. 6

Articolo 11

(Sistema di controllo interno alle società) pag. 7

CAPO SECONDO

(Controlli)

Articolo 12

(Sistema di controlli) pag. 7

CAPO TERZO

(Modalità di controllo)

Articolo 13

(Comitato di coordinamento delle società partecipate) pag. 8

Articolo 14

(Indirizzi strategici e gestionali) pag. 8

Articolo 15

(Relazione Previsionale Aziendale) pag. 8

Articolo 16

(Piano Operativo Aziendale) pag. 9

Articolo 17

(Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate) pag. 9



COMUNE DI GENOVA

Articolo 18 (Monitoraggio)	pag. 10
Articolo 19 (Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari)	pag. 10
Articolo 20 (Principali obblighi di informazione e segnalazione)	pag. 11
Articolo 21 (Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali)	pag. 11
Articolo 22 (Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione)	pag. 11
CAPO QUARTO	
(Sistema informativo)	
Articolo 23 (Sistema di rilevazione informativo)	pag. 11
Articolo 24 (Principi contabili per il bilancio consolidato)	pag. 12
Articolo 25 (Schede di reporting)	pag. 12
Articolo 26 (Rilevazione della qualità dei servizi)	pag. 13
CAPO QUINTO	
(Sanzioni)	
Articolo 27 (Sanzioni)	pag. 13
TITOLO TERZO	
(ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA)	
Articolo 28 (Controllo sulle altre società partecipate)	pag. 13
TITOLO QUARTO	
(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)	
Articolo 29 (Disposizioni finali)	pag. 14
Articolo 30 (Disposizione transitorie)	pag. 14



COMUNE DI GENOVA

**TITOLO PRIMO
(DISPOSIZIONI GENERALI)**

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. Con il presente Regolamento il Comune di Genova definisce, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 147 *quater* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. A tal fine il presente Regolamento è rivolto a disciplinare:
 - a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
 - b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico - finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;
 - c) le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società partecipate;
 - d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.

**Articolo 2
(Soggetti destinatari)**

1. Il presente Regolamento si applica alle società partecipate non quotate del Comune le quali si distinguono in :
 - a) società di capitali controllate dal Comune di Genova;
 - b) altre società partecipate.
2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono società controllate le società di capitali di cui il Comune dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, computati anche i voti spettanti a società controllate.



COMUNE DI GENOVA

3. Le modalità, la frequenza e l'incisività dei controlli posti in essere si differenziano in relazione a:
 - a) società di capitali non quotate controllate dal Comune di Genova;
 - b) altre società partecipate non quotate.
4. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, i dirigenti della società controllate del Comune di Genova, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento. Con riferimento alle società controllate anche in via indiretta da enti locali, il Sindaco e la Giunta concordano con gli altri soci pubblici il sistema dei controlli e le sue modalità di attuazione.

Articolo 3 (Principi generali)

1. Le società controllate dal Comune di Genova uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.
2. Le altre società partecipate sono tenute al rispetto degli obblighi informativi di cui al Titolo terzo del presente regolamento.

TITOLO SECONDO (SOCIETÀ CONTROLLATE)

CAPO PRIMO (Disposizioni di comportamento per le società controllate)

Articolo 4 (Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza)

1. Gli amministratori e i sindaci delle società controllate dal Comune di Genova assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.
2. Le società assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali. A tal fine si dotano di un documento programmatico di sicurezza in materia di trattamento dei dati a cui tutti possono accedere e nel quale vengono riportate le apposite misure di sicurezza.



COMUNE DI GENOVA

3. Nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, ciascun consigliere comunale ha accesso a tutte le informazioni riguardanti la gestione della società secondo le modalità previste dall'art. 33 dello Statuto del Comune di Genova.

Articolo 5

(Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo)

1. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nei limiti previsti dalla Civica Amministrazione.
2. Nel rispetto di tali vincoli, è possibile prevedere una quota variabile della remunerazione degli amministratori delle società controllate, individuata nell'atto di nomina, e direttamente collegata alle responsabilità strategiche e agli obiettivi gestionali, di cui al successivo art. 14, a cui deve tendere la società. Tale quota viene erogata in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio consuntivati dal Consiglio di Amministrazione, ed inseriti nei documenti programmatici del Comune, sulla base delle modalità previste dagli artt. 19, 20, 21 e 22 che seguono.
3. Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione e di quanto contrattualmente stabilito, parte della retribuzione variabile dei dirigenti, è direttamente collegata al raggiungimento ~~agli~~ degli obiettivi operativi approvati annualmente dall'Azienda in coerenza con gli obiettivi aziendali approvati dal Comune ai sensi dell'art. 14. Sulla base dell'accertato raggiungimento degli obiettivi specifici preventivamente assegnati, in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio.
4. Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina Internet istituzionale della Società, di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6

(Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate)

1. L'organo di amministrazione delle società adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando idonee soluzioni operative.

Articolo 7

(Protocollo di mobilità interaziendale)

1. Il Comune di Genova promuove e favorisce la sottoscrizione di protocolli di intesa tra le società controllate per facilitare la mobilità interaziendale del personale. La sottoscrizione di tali protocolli è aperta anche alle altre società partecipate.



COMUNE DI GENOVA

Articolo 8

(Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi)

1. Le società controllate dal Comune di Genova adottano un regolamento che disciplini criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla vigente normativa. Per quanto attiene il conferimento degli incarichi a soggetti esterni, le predette società adeguano, inoltre, il proprio regolamento ai contenuti del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione del Comune di Genova .
- 1 bis Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, le informazioni relative al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi sono pubblicate sulla pagina Internet della Società, di cui al successivo articolo 9.
2. Le società controllate dal Comune di Genova effettuano le assunzioni di personale sulla base di un piano di fabbisogno annuale previamente approvato dalla Giunta Comunale e subordinatamente alla attivazione di procedure di mobilità interaziendale di personale in esubero o disponibile presso le altre società appartenenti al gruppo Comune, nel quadro definito dagli accordi di cui all' art. 7.
Attuano la valutazione e la valorizzazione del personale sulla base della corrispondenza dei profili del personale alle esigenze aziendali impegnandosi nella formazione dello stesso e favorendo la flessibilità nell'organizzazione del lavoro.
3. Le scelte adottate dalle suddette società nell'ambito delle politiche del personale sono rese accessibili e trasparenti secondo quanto disposto dall'art. 9.
4. I dati relativi al personale di ciascuna società controllata sono inseriti in un apposita banca dati al fine di ottimizzare la flessibilità dell'organizzazione del lavoro tra le società controllate e la gestione dei protocolli di mobilità interaziendale.

Articolo 9

(Obblighi di trasparenza)

1. Le società controllate dal Comune di Genova realizzano, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Genova, una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì, il periodico aggiornamento. Inseriscono l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, evidenziando per ciascuna di esse se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, hanno raggiunto il pareggio di bilancio.



COMUNE DI GENOVA

2. Sulla pagina Internet istituzionale di cui al comma 1 dovranno essere altresì pubblicati i bilanci di verifica degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale con la Relazione Previsionale Programmatica e le risultanze del controllo strategico concomitante di cui all'art. 19 e del controllo successivo ai sensi dell'art.22.
3. Si intendono integralmente richiamati gli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione.

Articolo 10 (Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti delle società può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 2409 *bis* c.c. e ss.. Ove lo statuto preveda il controllo contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione, il collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con la società di revisione.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione legale viene effettuato mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica.
3. Il soggetto che esercita l'attività di revisione:
 - a) trasmette gli atti ufficiali, che è tenuto a redigere, al socio Comune di Genova;
 - b) si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale;
 - c) si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al socio Comune di Genova.
4. Al soggetto che esercita l'attività di revisione è fatto divieto svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi delle aziende controllate del Comune, delle società da questa controllate. Il Revisore non deve aver svolto attività diverse per conto dell'intero gruppo di aziende controllate dal Comune nei due anni precedenti e successivi il conferimento dell'incarico
4. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dalla società controllata con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 11 (Sistema di controllo interno alle società)

1. Le società controllate dal Comune di Genova, con un capitale sociale superiore ai 3 milioni di euro e con un organico superiore ai 150 addetti, adottano un sistema di



COMUNE DI GENOVA

controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi della società nonché a supportare le decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione comunale.

2. Ciascuna società segnala alla struttura comunale di cui all'articolo 17 il nominativo del soggetto incaricato del controllo interno che sarà responsabile nei confronti della Civica Amministrazione della correttezza e tempestività dei flussi informativi necessari per l'attuazione del presente Regolamento.
3. Al termine di ciascun esercizio viene presentata, unitamente alla relazione annuale sull'andamento di gestione, una relazione in merito all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di controllo interno corredata da parere espresso dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico.

CAPO SECONDO (Controlli)

Articolo 12 (Sistema di controlli)

1. Il Comune di Genova definisce nell'ambito della propria autonomia organizzativa un sistema di controlli sulle società controllate dalla Civica Amministrazione, non quotate in borsa, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Per dare attuazione a quanto previsto l'Amministrazione definisce preventivamente, in accordo con gli organi societari, gli obiettivi a cui deve tendere la società secondo standard qualitativi e quantitativi.
3. I risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle aziende partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato redatto secondo il criterio di competenza economica.

CAPO TERZO (Modalità di controllo)

Articolo 13 (Comitato di coordinamento delle società partecipate)

1. E' istituito il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti, dal Direttore Generale del Comune di Genova. Il Comitato svolge funzioni di supervisione sulla pro-



COMUNE DI GENOVA

grammazione economico-finanziaria delle società partecipate, in funzione del coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione comunale.

2. Il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" individua, con la partecipazione degli organi gestionali, gli indirizzi e gli obiettivi strategici **e gestionali** che si intendono raggiungere in relazione a ciascuna società, ai fini della successiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 170, D.lgs 267/2000.
3. Il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" è l'organo deputato alla verifica e validazione delle risultanze degli obiettivi per le finalità di cui all'articolo 5.
4. Il Comitato si avvale del supporto della struttura comunale dedicata ai rapporti con le società partecipate di cui all'articolo 17.

Articolo 14

(Indirizzi strategici e gestionali)

1. Il Consiglio Comunale, con il Documento Unico di programmazione (DUP), di cui all'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., definisce preventivamente gli indirizzi strategici e gestionali a cui la società deve tendere nell'arco temporale del triennio.

Articolo 15

(Relazione Previsionale Aziendale)

1. Per la definizione degli indirizzi di cui all'articolo 14, ogni società controllata dal Comune di Genova trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Relazione Previsionale Aziendale.
2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:
 - a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
 - b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
 - c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
 - d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse.



COMUNE DI GENOVA

se umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;

- e) il piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale e corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni *ad personam*, *fringe benefits* e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati di cui all'articolo 8;
- f) il piano annuale degli acquisti.

Articolo 16 (Piano Operativo Aziendale)

1. Sulla base degli indirizzi strategici e gestionali approvati nel Documento Unico di Programmazione (DUP), l'Azienda approva il Piano Operativo Aziendale (POA) contenente gli obiettivi specifici assegnati alla dirigenza e al personale, nel termine di sessanta giorni dall'approvazione dei documenti previsionali e programmatici del Comune di Genova relativi allo stesso esercizio.
2. Il Piano Operativo Aziendale è il documento che riporta la declinazione degli indirizzi strategici e gestionali del DUP in obiettivi operativi, assegnati ai dirigenti aziendali ed individuati secondo i diversi aspetti:
 - a) economico - patrimoniali;
 - b) organizzativo - gestionali;
 - c) qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

Articolo 17 (Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate)

1. Il Comune di Genova istituisce un'apposita struttura organizzativa interna che è lo strumento operativo del Comitato di Coordinamento di cui all'art.13 e che allo stesso riferisce direttamente.
Essa costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari e tra le direzioni comunali che gestiscono affidamenti dei servizi pubblici locali, servizi strumentali e di interesse generale a società controllate e partecipate dall'Ente e gli organi gestionali di dette società.
2. La struttura assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio comunale per ciascuna società totalmente partecipata e controllata e ne attua il monitoraggio ed il controllo attraverso un proprio settore dedicato.
3. La struttura cura inoltre il coordinamento unitario dell'attività di ciascuna direzione comunale competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società



COMUNE DI GENOVA

controllate dall'Ente nonché in relazione ad ogni altro aspetto concernente i rapporti con le stesse.

4. La struttura dedicata al rapporto ed al controllo delle società è allo scopo individuata dal Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici e dagli altri atti che ne dispongono l'organizzazione.

Articolo 18 (Monitoraggio)

1. La struttura comunale dedicata al controllo supporta la Giunta e il Consiglio Comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 14.

Articolo 19 (Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari)

1. Le società controllate relazionano sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati nell'anno e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive nel rispetto dei tempi previsti per la deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.
2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.
3. L'organo consiliare con deliberazione di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, provvede ad effettuare per ciascuna società controllata la ricognizione sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici di cui all'articolo 14 del presente Regolamento e dà atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniali in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente.

Articolo 20 (Principali obblighi di informazione e segnalazione)

1. Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno



COMUNE DI GENOVA

operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

2. Le società si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 21

(Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali)

1. La società controllata che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente, adotta apposita e motivata delibera e ne dà comunicazione alla struttura comunale di cui all'articolo 17, che la sottopone alla valutazione del "Comitato di coordinamento delle società partecipate" per l'individuazione delle opportune misure correttive.

Articolo 22

(Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione)

1. Entro il 20 febbraio di ciascun anno le società predispongono una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e **gestionali** assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione. Il Consiglio Comunale con l'approvazione del Rendiconto dà atto del grado di raggiungimento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 14.

CAPO QUARTO

(Sistema informativo)

Articolo 23

(Sistema di rilevazione informativo)

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto della governance, il Comune di Genova organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e la società;
 - b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
 - c) i valori riferiti ai principali indicatori individuati nei contratti di servizio;
 - d) i valori riferiti ai principali indicatori relativi alla qualità dei servizi;



COMUNE DI GENOVA

- e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- 2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle altre società controllate.
- 3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, il Comune di Genova effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente.
- 4. Il sistema informativo dovrà inoltre essere idoneo alla creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.
- 5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati la Civica Amministrazione definisce un apposito sistema di web reporting per facilitare il flusso informativo con le singole società.
- 6. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento.

Articolo 24

(Principi contabili per il bilancio consolidato)

- 1. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Genova, le società controllate dall'Ente si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Articolo 25

(Schede di reporting)

- 1. Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:
 - a) dei rapporti economico finanziari;
 - b) della situazione contabile;
 - c) della situazione gestionale ed organizzativa;
 - d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
 - e) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - f) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte dell'Ente.



COMUNE DI GENOVA

**Articolo 26
(Rilevazione della qualità dei servizi)**

1. La rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. La rilevazione viene svolta dalle strutture del Comune competenti per gli affidamenti dei servizi.
2. La Carta dei Servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio.

**CAPO QUINTO
(Sanzioni)**

**Articolo 27
(Sanzioni)**

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'azionista Comune di Genova, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile.

**TITOLO TERZO
(ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA)**

**Articolo 28
(Controllo sulle altre società partecipate)**

1. Il sistema dei controlli sulle altre società partecipate dal Comune di Genova rileva, in collaborazione con i propri rappresentanti, i rapporti finanziari con l'ente proprietario, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

**TITOLO QUARTO
(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)**

**Articolo 29
(Disposizioni finali)**

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Genova provvedono a:



COMUNE DI GENOVA

- a) adeguare gli statuti societari alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
 - b) informare l'Ente dell'adozione del documento programmatico di sicurezza in materia di dati personali;
 - c) uniformarsi agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 9;
 - d) dotarsi di un sistema di controllo interno, secondo quanto previsto dall'articolo 11.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Genova sono tenute a comunicare all'Ente la conformità dei loro statuti, regolamenti e procedure interne ai principi in esso contenuti. Delle suddette comunicazioni è informato il Consiglio Comunale.

Articolo 30
(Disposizione transitorie)

1. Il sistema dei controlli di cui ai Titoli secondo e terzo del presente Regolamento si avvia con una fase sperimentale di un anno a decorrere dalla presentazione della Relazione Previsionale Aziendale entro il 15 ottobre 2013.
2. Nella suddetta fase di sperimentazione il sistema dei controlli sarà rivolto, ai fini di verificarne l'efficacia e la funzionalità, ad un numero circoscritto di società controllate dal Comune di Genova di seguito indicate: A.S.Ter S.p.A; AMIU S.p.A; Genova Parcheggio S.p.A.. Per le aziende che erogano servizi pubblici sottoposte a controllo come previsto dal suddetto regolamento si prevede, inoltre, l'obbligo di dotarsi della Carta dei Servizi in ottemperanza alle norme del così detto decreto sulle liberalizzazioni.
3. Decorso il periodo previsto per la sperimentazione, il sistema dei controlli, eventualmente adeguato sulla base degli esiti della fase di prima applicazione, sarà esteso alle residue società controllate.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento possono trovare applicazione a partire dal primo rinnovo dell'organo di amministrazione della società.



COMUNE DI GENOVA



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2015-DL-161 DEL 21/05/2015 AD OGGETTO:
LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PERSONALE ALLE
SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA. MODIFICA
AL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

21/05/2015

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 172 0 0	DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-161 DEL 21/05/2015	

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PERSONALE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA. MODIFICA AL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

--	--	--	--	--	--

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 21 / 05 /2015

Il Dirigente
Dott.ssa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2015-DL-161 DEL 21/05/2015 AD OGGETTO:
LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PERSONALE ALLE
SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA. MODIFICA
AL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE**

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

21/05/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]